

Bergamo, 21 febbraio 2026

**Oggetto: Fringe benefit**

Informiamo che per l'anno 2026 resta in vigore la disciplina aggiornata sui fringe benefit delle auto aziendali ad uso promiscuo, determinati sulla base delle tabelle ACI.

Il calcolo è piuttosto articolato per cui occorre verificare caso per caso sulla base dell'anno di immatricolazione dell'auto e dell'anno di assegnazione al dipendente.

**Come viene addebitato al dipendente:**

Il fringe benefit:

- viene ripartito mensilmente in busta paga;
- aumenta il reddito lordo del dipendente;
- è soggetto a tassazione IRPEF e contributi.

Non si tratta di una trattenuta diretta, ma di un valore che incide sul netto percepito.

**Fatturazione al dipendente**

L'auto aziendale concessa in uso promiscuo genera sempre un fringe benefit, determinato secondo il metodo ACI (15.000 km convenzionali × costo chilometrico × percentuale prevista per alimentazione).

La fatturazione al dipendente non sostituisce il fringe benefit, ma ne riduce il valore imponibile in busta paga, a condizione che l'importo sia effettivamente pagato ed il pagamento sia tracciabile e documentato.

*Effetti fiscali*

- Il fringe benefit residuo è tassato in busta paga (IRPEF e contributi)
- L'importo fatturato al dipendente è soggetto a IVA ordinaria
- La riduzione è ammessa fino a concorrenza del valore ACI

*Esempio:*

Fringe benefit ACI annuo € 3.000 Fatturazione al dipendente € 1.000 (Iva inclusa)  
→ Fringe benefit residuo tassato in busta paga: € 2.000

Se la fattura copre l'intero valore ACI → nessun fringe benefit imponibile.

Se la fattura supera l'intero valore ACI → l'eccedenza deve essere pagata dal dipendente o trattenuta dal netto busta paga

**Attenzioni operative**

- Fattura coerente con il periodo di assegnazione dell'auto
- Pagamento tracciabile e documentato
- Nessuna riduzione senza incasso effettivo

**Assegnazioni in corso d'anno**

In caso di assegnazione o restituzione dell'auto durante l'anno, il fringe benefit viene proporzionato al periodo di effettivo utilizzo.

**Da ricordare**

Il fringe benefit auto rientra nei limiti di esenzione dei fringe benefit ordinari (€1.000 / €2.000), ma in caso di superamento di tali soglie lo stesso deve essere interamente tassato, casistica che si verifica sempre in caso di assegnazione dell'auto per l'intero anno.

Il valore è riportato sia in busta paga sia nella Certificazione Unica.

Informiamo infine che tutti i costi dell'autovettura assegnata al dipendente sono deducibili al 70% (se rientra tra le mansioni del dipendente, è assegnata per la maggior parte del periodo d'imposta e risulta da idonea documentazione); l'Iva è detraibile al 40% se il fringe benefit è in busta paga, mentre è detraibile al 100% se il valore del fringe benefit viene addebitato al dipendente con fattura, il pagamento deve essere diretto oppure attraverso trattenuta in cedolino.

Cordiali Saluti

Dott. Umberto Giupponi

